




MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XV Ambito territoriale per le provincie di Palermo



1



NORMATIVA

ARTICOLO 18 comma 3 del D.L. 81/08 – “ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” che recita


“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Naturalmente è opportuno ribadire che l’obbligo della segnalazione trasferisce all’ente locale il compito di intervenire, permanendo comunque sempre in capo al dirigente scolastico il compito di impedire che la situazione segnalata possa produrre danni alle persone.



Gli obblighi gravanti sul Capo di Istituto come “titolare dell’attività”, di cui al *D.M. 27 agosto 1992* relativo alle misure di prevenzione incendi, è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché di valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili .

- Valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica di riferimento;
- Elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
- Designare il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione;
- Designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- Designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità;
- Designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (figure sensibili),
- Fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell’art. 2 comma A del D.Lvo n. 626 ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
- Assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
- Consultare l’R.L.S




La problematica in questione si risolve essenzialmente nell'individuazione dei costi che le scuole dovrebbero sostenere per l'applicazione della normativa sull'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, ribadita la diretta competenza degli Enti Locali in merito alle questioni strutturali\manutentive e ad ogni altra ad essi istituzionalmente devoluta, per le quali non è ipotizzabile alcun intervento finanziario da parte di questa amministrazione, l'eventuale fabbisogno finanziario per le istituzioni scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti attività:


- **Stesura del documento di valutazione dei rischi;**
- **Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;**
- **Eventuale nomina del medico competente, qualora sia necessario secondo quanto indicato nei punti precedenti.**



- E' bene ricordare che l'assenza di risposte formali e di comunicazione delle verifiche effettuate non esime l'amministrazione comunale dalle responsabilità previste per legge.



- Non è nelle competenze del D.S., infatti, stabilire se un tetto o un intonaco risultano pericolosi. E' però nelle sue funzioni comunicare all'ente locale situazioni che non appaiono sicure, affinché lo stesso effettui le necessarie verifiche di competenza, rilasciando apposita risposta formale scritta al D.S.



Competenze D.Lvo 81/2007

In diverse occasioni si sono verificate incomprensioni relativamente al problema sicurezza nella scuola. Il Documento di Valutazioni rischi prevede una ripartizione delle competenze. Al fine di evitare per il futuro spiacevoli inconvenienti, anche in termini di responsabilità, si evidenziano parti essenziali di norme che tendono a chiarire le responsabilità dell'ente locale e dell'amministrazione scolastica per le parti di competenza.

Appare evidente, tuttavia, al di là degli aspetti normativi, che una proficua collaborazione fra le due amministrazioni appare essenziale per attivare processi migliorativi utili in termini di sicurezza.

Legge 11 Gennaio 1996, N° 23

1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n° 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

1. i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; omissis

2. In relazione agli obblighi stabiliti al comma 1, i comuni provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze telefoniche, per la provvista di acqua e gas, per il riscaldamento e ai relativi impianti.

Legge 297/94 Testo Unico

Art. 85

1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.

2. *Omissis*

3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e le attrezzature.

Art. 87

Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 89

1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni ottimali il quale:


1. *Omissis*

2. *Omissis*

3. Consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

2. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

3. Le attrezzature e le palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.



D.M. 29 settembre 1998, n. 382

(Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni)

Art. 2 Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi non superi le 200 unità.

Omissis

Art. 3 Documento relativo alla valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi.

2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Omissis

Art. 5. Raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'art. 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; **con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro** medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.

Art. 6 Attività di informazione e formazione

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 626/94 e nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'art. 22 del predetto decreto legislativo.

Art. 7 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 18 e seguenti del decreto L.vo 626/94, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale.....

omissis

Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119

Omissis

1. Datore di lavoro

Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come "datori di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici ... omissis In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'ente locale tenuto, ai sensi della normativa in materia, ed in particolare dell'art. 3 della legge n. 23/96, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli obblighi previsti dalla legge 626/94, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento all'ente locale e cioè al comune per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado.



• IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- A SETTEMBRE E TUTTE LE VOLTE CHE VI SONO *VARIAZIONI D'USO* DEI LOCALI O ACQUISTI DI NUOVI IMPIANTI
CHIEDE
- ISPEZIONE TECNICA DEL COMUNE O DELLA DITTA PROPRIETARIA PER LA PARTE DI SUA COMPETENZA;
VERIFICA
- L'ATTUALE UBICAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI RIPORTATE NEGLI ELABORATI GRAFICI CON IL NUMERO MASSIMO DI AFFLUENZA E SE DIVERSI NE APPORTA LE DOVUTE MODIFICHE
RIVEDE
- GLI INCARICHI DELLE FIGURE SENSIBILI IN COLLEGIO DEI DOCENTI E DELL'ASSEMBLEA ATA;
NOTIFICA
- LETTERE DI INCARICO PER LE DIVERSE COMMISSIONI;
VERIFICA
- EVENTUALE SEGNALETICA DA RICOLLOCARE E LA PRESENZA DELLE PLANIMETRIE ESPOSTE SUL RETRO DI OGNI SINGOLA PORTA DELLE AULE




- Servizio di prevenzione e protezione
- Il datore di lavoro di una scuola (dirigente scolastico) può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle ipotesi previste nell'allegato 2 del D. Lgs 81/2008 (ovvero, meno di 200 lavoratori presenti) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda **non** siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006




- Allievi
- gli allievi sono equiparati ai lavoratori quando l'attività di laboratorio è prevalentemente finalizzata all'addestramento professionale e non all'acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici.



• i lavoratori


- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.



LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

L'argomento della nomina del medico competente è molto dibattuto ed è al centro anche di un'ampia discussione avviata proprio a seguito di numerose perplessità evidenziate dai D.S.

A parere dello scrivente il D. Lgs. n. 81/2008, ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione, così come si deduce anche dalla definizione che lo stesso decreto ha dato di tale figura professionale con l'art. 2 comma 1 lettera h), e precisamente una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro che con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25, fra i quali quello indicato al comma 1 lettera a) di partecipare alla valutazione dei rischi (tanto è vero ciò che il legislatore con l'art. 28 comma 2 lettera e del D. Lgs. n. 81/2008 ha esplicitamente richiesto al datore di lavoro di indicare il suo nominativo nel documento di valutazione dei rischi), e l'altra funzione è quella di gestire la eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori il cui obbligo fosse emerso a seguito della valutazione dei rischi.



- Ora sostenere, che *“la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di natura tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria”* sembra più che altro una affermazione fatta per giustificare a priori la decisione, presa senza un fondato motivo, di non aver bisogno della presenza del medico competente e comunque la stessa non ha senso alcuno in quanto la presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se questa o quella scuola siano appunto ricomprese, come sostenuto, fra quella maggioranza o meno. Sono tutti fondati quindi i dubbi emersi ed esternati da coloro che hanno formulato il quesito.
- La procedura prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 che in definitiva ogni datore di lavoro deve quindi seguire, confermata dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, è quella, nell’ordine, di interessare comunque preventivamente un medico competente in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, affinché visiti i luoghi di lavoro e collabori con il datore di lavoro e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi ivi presenti esprimendo il proprio parere ed affinché svolga gli obblighi di natura sanitaria di sua competenza indicati nell’art. 25 e relativi alla organizzazione generale della sicurezza nei luoghi di lavoro e poi, se necessario perché è emerso dalla valutazione dei rischi, avvii la sorveglianza sanitaria per quei lavoratori per i quali il D. Lgs. n. 81/2008 ne prevede l’obbligo ed assolva agli adempimenti ad essa connessi.